



*A tutte le Aziende Clienti*

**L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI  
LAVORATORI SOMMINISTRATI UTILIZZATI**

**art. 24 comma 4 lett b D.lgs 276.03**

**BREVE RIEPILOGO DELLA NORMATIVA E INDICAZIONI OPERATIVE**

---

Gentile cliente,

ricordiamo che entro il 31 gennaio 2015 ogni azienda che ha utilizzato lavoratori in somministrazione nell'anno 2014 deve adempiere alla comunicazione di cui all'art. 24 comma 4 lett. b D.lgs. 276/03 ovvero operativamente deve darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.

La Comunicazione annuale va fatta **entro il 31 gennaio di ogni anno** riferita ai dodici mesi (1/1 – 31/12) precedenti. Va mandata con raccomandata AR o in alternativa brevi mano con ricevuta di consegna alle RSA/RSU Aziendali se esistenti, altrimenti deve essere trasmessa a mezzo raccomandata AR o sempre in alternativa brevi mano o ancora a mezzo fax alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria e deve contenere le seguenti informazioni:

1. Il numero dei contratti di somministrazione utilizzati;
2. i motivi del ricorso alla somministrazione;
3. la durata dei contratti;
4. il numero dei lavoratori interinali utilizzati;
5. la qualifica dei lavoratori interinali utilizzati.

La violazione delle disposizioni è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 250 a 1.250 euro** in caso di omesso o errato adempimento.

Avvisiamo che la maggior parte delle Agenzie di Somministrazione stanno già fornendo alle aziende loro clienti tutte le informazioni richieste dall'obbligo di comunicazione anche se ricadente sulla Società utilizzatrice.



La comunicazione e la ricevuta di trasmissione andrà conservata ai fini dimostrativi dell'adempimento in caso di verifica ispettiva.

Si allega alla presente un fac simile di comunicazione da predisporre e trasmettere.

Distinti saluti.

Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati

**Mario Bernardo**  
**Viviana Gigliotti**

**Daniela Ienco**  
**Chiara Valsecchi**

**Nicoletta Nasazzi**  
**Pamela Gobbi**